Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 settembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 439.

Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernenti la quota di iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1967, n. 1126, è elevata da lire diciottomila a lire trentamila a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1975.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L.;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, che ha modificato la legge n. 1643 sopraindicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971, registro n. 12 Industria, foglio n. 62, concernente la costituzione del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 18 febbraio 1974, n. 40, che ha modificato la composizione e la durata del collegio dei revisori del predetto Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del collegio dei revisori sopraindicato con la nomina di altri due membri effettivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dott. Nicola Fortini e il prof. Salvatore Salvatori, membri supplenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sono nominati membri effettivi del collegio stesso.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avv. Mario Mosca Sossio e l'avv. Gaspare Russo sono nominati membri supplenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 3.

Il collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, citato nelle premesse, ed integrato e modificato con gli articoli 1 e 2 del presente decreto, dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dello stesso Ente, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975
Registro n. 8 Industria, foglio n. 332

(7458)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975.

Sostituzione del commissario del Governo per la regione a statuto ordinario « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre dello stesso anno, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 202, concernente la nomina del consigliere della Corte dei conti dott. Achille Cappuccio a commissario del Governo per la regione « Calabria »;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal dott. Achille Cappuccio dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione « Calabria »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le dimissioni rassegnate dal consigliere della Corte dei conti dott. Achille Cappuccio sono accolte a decorrere dal 10 luglio 1975.

Art. 2.

Con la stessa data il consigliere della Corte dei conti dott. Aurelio D'Acunzo è nominato commissario del Governo per la regione « Calabria ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 385

(7491)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 21 marzo 1971, n. 184, concernente *interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.*

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta legge n. 184, il quale stabilisce che l'EFIM, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni che — al fine di concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali — effettua interventi, in base alle direttive del CIPE, sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate;

Visto che, tra le forme d'intervento della società finanziaria di cui sopra, è prevista — al n. 3), primo comma, dell'art. 5 suddetto — la concessione di finanziamenti anche a tassi agevolati, a favore di società industriali al cui capitale sociale essa partecipa, ovvero che essa ha costituito o concorso a costituire, ai sensi rispettivamente dei numeri 1) e 2) del medesimo articolo;

Viste le direttive emanate dal CIPE — Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella sua riunione del 17 giugno 1971, le quali, al n. 16, prevedono che — per i finanziamenti previsti dal precitato art. 5, primo comma, n. 3), della suddetta legge n. 184, saranno stabiliti al Ministero del tesoro i tassi di interesse e i limiti massimi di durata entrambi differenziati per aree territoriali, analoghi a quelli fissati, in base alla direttiva n. 10, per i finanziamenti previsti dall'art. 3 della citata legge;

Visto il proprio decreto n. 140628/39/PG del 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 354, con il quale sono stati stabiliti i tassi di interesse da applicare ai suddetti finanziamenti differenziati per il Mezzogiorno, le aree depresse del Centro-Nord e gli altri territori nel Paese, nella misura, rispettivamente, del 3, 4 e 5 per cento;

Vista la delibera adottata nella seduta del 13 dicembre 1974, con la quale il CIPE ha stabilito che per quanto concerne la legge 22 marzo 1971, n. 184, il Ministro per il tesoro provvederà a rideterminare i tassi agevolati d'interesse applicabili ai finanziamenti di cui alla citata legge « 184 », elevandoli ai livelli già fissati per i corrispondenti tassi della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rideterminazione dei suddetti tassi di interesse con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge

12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, stabiliti dal decreto ministeriale n. 140628/39/PG del 4 ottobre 1971, sono modificati come segue:

a) 4,55% (quattro e cinquantacinque per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 6,10% (sei e dieci per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 7,60% (sette e sessanta per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 37

(7459)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Determinazione dei tassi d'interesse da applicare ai mutui previsti dagli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonché l'estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che, per consentire l'applicazione di detto tasso agli istituti di credito è concesso un contributo negli interessi da determinarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e che detto tasso agevolato è ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Considerato che il tasso agevolato delle ripetute operazioni di mutuo può essere fissato nella misura del 7,60%, come per le operazioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, a favore delle medie e piccole industrie e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1063, a favore delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani;

Ritenuto che il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 172 può essere fissato nelle misure del 13,80 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 13,70 % per gli altri istituti di credito autorizzati, analogamente a quanto stabilito per i finanziamenti di cui alle citate leggi n. 623 del 1959 e n. 1063 del 1971;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui mutui previsti dallo stesso articolo e dal successivo art. 6 a favore di imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della medesima legge n. 172, è stabilito nella misura del 7,60 per cento. Il tasso predetto è ridotto al 2,55 per cento arrotondato in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Art. 2.

Il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui al precedente art. 1 del presente decreto è determinato nelle misure seguenti:

13,80 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis);

13,70 % per gli altri istituti di credito autorizzati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 267

(7460)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Schema del nuovo elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visti i seguenti decreti:

1) decreto reale 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1920, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova;

2) decreto reale 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3244, col quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima provincia di Genova;

3) decreto reale 17 maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, col quale venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;

4) decreto reale 4 giugno 1934, n. 6119, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 63, col quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;

5) decreto presidenziale 13 ottobre 1959, n. 6237, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1960, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 308, col quale venne approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Genova;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare in un nuovo elenco la demanializzazione degli interi bacini di vari corsi d'acqua già inscritti nei precedenti elenchi e di dichiarare il carattere pubblico di alcune sorgenti isolate che, pur non alimentando i bacini medesimi, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Ritenuto che nel detto nuovo elenco conviene disporre l'istruttoria limitatamente alle modifiche e aggiunte apportate agli elenchi già approvati;

Visto il rapporto 22 aprile 1966, n. 10340, dell'ufficio del genio civile di Genova;

Sentita la regione Liguria che ha espresso parere favorevole con delibera del consiglio regionale 4 febbraio 1974, n. 14;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato, nei soli riguardi delle modifiche e aggiunte apportate agli elenchi già approvati, lo schema del nuovo elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova annesso al presente decreto modificativo e integrativo dei precedenti elenchi approvati.

Il presente decreto e l'allegato schema saranno pubblicati nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell'allegato schema nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

SCHEMA DEL NUOVO ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	Torrente Arrestra o Laestro	Mediterraneo	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino entro i limiti della provincia di Genova.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino alla confluenza con il rio dello Scaglione e parte degli affluenti.
2	Torrente Beuca . .	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
3	Torrente Romaro o Scorza	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino a km 4 verso monte.
4	Rio Capuzzola o Chiappe	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino a km 1 verso monte.
5	Rio Terroso . .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
6	Rio Centurione o Della Chiesa	Mediterraneo	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
7	Rio Scandolaro . .	Id.	Id.	Id.	Id.
8	Rio Bonaparte . .	Id.	Id.	Id.	Id.
9	Torrente Leone o Negrone o Lerone	Id.	Cogoleto - Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino a km 2 a monte in ciascuno dei due rami che si biforcano presso il ponte Negrone e parte di alcuni affluenti.
10	Rio Terralba o di Negrone o di San Martino	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino a km 2 verso monte.
11	Rio Cantarena o Oliveto	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla confluenza col rio Ciarabila.
12	Rio del Pino . . .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
13	Rio dell'Egua .	Id.	Id.	Id.	Id.
14	Rio Lupara . .	Id.	Id.	Id.	Id.
15	Rio Vesima . . .	Id.	Genova - Voltri	Id.	Id.
16	Rio Stefanino . .	Id.	Id.	Id.	Id.
17	Rio Lavandero . .	Id.	Id.	Id.	Id.
18	Rio Ciappa	Id.	Id.	Id.	Id.
19	Torrente Fontanella o Crevari	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio.
20	Torrente Cerusa .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino a km 3 a monte della confluenza col rio Gava.
21	Torrente Leiro e Gorsexio	Id.	Genova - Voltri e Mele	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresa la galleria ed il rio del Turchino.
22	Rio delle Madonnette o di S. Giuliano	Id.	Genova - Prà e Voltri	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce a km 1 a monte di ciascuno dei due rami in cui si divide.
23	Rio Branega . . .	Id.	Genova - Prà	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla biforcazione presso la località Penna.
24	Torrente Foce o S. Pietro	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce a km 2 a monte della confluenza del torrente Terrancini.
25	Rio S. Michele . .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
26	Rio S. Antonio . .	Id.	Genova - Prà e Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla sua biforcazione.
27	Rio Castellaccio e Rexello	Id.	Genova - Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce a km 1 a monte del ramo principale.
28	Rio Castello . . .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
29	Torrente Varenna .	Mediterraneo	Genova - Pegli	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza presso Le Agre.
30	Rio Marotto . . .	Id.	Genova - Sestri P. - S. Giovanni Battista - Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 0,500 a monte della strada demaniale.
31	Rio Molinassi . . .	Id.	Genova - Sestri P. - S. Giovanni Battista	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami colatori e sorgenti.
32	Rio Cantarena o Cantarano	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio.
33	Torrente Chiaravagna	Id.	Genova - Sestri P. - S. Giovanni Battista - Borzoli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresi gli affluenti e subaffluenti e le sorgenti che sgorgano nel bacino.
34	Rio Negrone . . .	Id.	Genova - Sestri P.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
35	Torrente Polcevera	Id.	Genova - Sampierdarena - Cornigliano - Borzoli - Rivarolo Bolzaneto - S. Quirico - Pontedecimo	Id.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti.
36	Torrente Geo . . .	Torr. Polcevera	Ceranesi e Genova Bolzaneto	Dallo sbocco del torrente Polcevera alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente.
37	Torrente Verde . .	Id.	Ceranesi e Campomorone	Id.	Id.
38	Torrente Riccò . .	Id.	Genova - Pontedecimo - Campomorone - Serra Riccò e Mignanego	Id.	Id.
39	Torrente Secca . .	Id.	Genova - Bolzaneto - S. Quirico - S. Olcese e Serra Riccò	Id.	Id.
40	Rio Torbella . . .	Id.	Genova - Rivarolo	Id.	Id.
41	Torrente Lagaccio .	Mediterraneo	Genova	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami.
42	Fossato di S. Bartolomeo	Id.	Id.	Id.	Non dichiarato precedentemente demaniale.
43	Torrente Bisagno	Id.	Genova - Molassana - Struppa - Bavari e comuni di Davagna e Bargagli	Id.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti.
44	Torrente Chiappetto o di Vernazza	Id.	Genova	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte della via di Borgoratti.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
45	Torrente Sturla . .	M. diterraneo	Genova - Quarto - Apparizione - Bavari	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza col rio Ogliera.
46	Torrente di Pietrarossa o di Palo e di Priaruggia	Id.	Genova - Quarto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino al confine con l'ex comune di Apparizione.
47	Torrente Bossari o della Castagna o di Lagoscuro	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini.
48	Rio di Bagnara o di Regassolo	Id.	Genova - Quinto Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio.
49	Torrente di Quinto o di Balari	Id.	Genova - Quinto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1,500 a monte.
50	Torrente Nervi . .	Id.	Genova - Nervi - S. Ilario Ligure - Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino a m. 500 a monte della confluenza col rio Grascioli.
51	Torrente Bogliasco - Del Poggio o di Sessarego	Id.	Bogliasco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami comprese le sorgenti che alimentano gli acquedotti di Bogliasco e Pieve Ligure.
52	Rio Favaro e Pontetto	Id.	Bogliasco - Pieve Ligure	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini.
53	Torrente Sori . . .	Id.	Sori	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami.
54	Torrente Senega o Sonnega	Id.	Recco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte.
55	Torrente di Recco	Id.	Recco - Avegno - Uscio	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parzialmente l'asse principale ed affluenti e subaffluenti.
56	Rio Camogli o Diamara o Gentile o Acquafredda	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini del ventaglio di formazione.
57	Rio Acquamorta .	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio.
58	Rio Fontanini a Valle Cava nello Oro	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini.
59	Rio Valle S. Fruttuoso	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini.
60	Rio Ruffinale e Valle dei Cappelli	Id.	Portofino	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino.
61	Rio Valle Vexinaro	Id.	Id.	Id.	Id.
62	Valle Niasca di S. Antonio	Id.	Id.	Id.	Id.
63	Torrente Nosarego	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami.
64	Rio S. Barbara o del Magistrato	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio.
65	Rio di S. Lorenzo o S. Siro	Id.	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
66	Torrente Boato o Bogo	Mediterraneo	Rapallo	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti e subaffluenti.
67	Torrente S. Francesco o del Monte	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino alla confluenza del rio che scende da Case di Noè.
68	Torrente Chiappa o Tuya	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte.
69	Torrente Calcara di S. Ambrogio	Id.	Zoagli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte della via Aurelia.
70	Rio di Zoagli o di Semorile	Id.	Zoagli - Chiavari	Id.	Id.
71	Torrente Rupinaro	Id.	Chiavari - Leivi	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed un affluente.
72	Torrente Entella	Id.	Chiavari - Lavagna - Leivi - Cogorno - Carasco	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale una parte dell'asse principale e numerosi affluenti e subaffluenti.
73	Torrente Lavagna .	Torrente Entella	Carasco - Leivi - San Colombano Certenoli - Coreglia Ligure - Orero Cicagna - Tribogna - Moconesi - Neirone - Lumarzo e Bargagli	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente.
74	Torrente Sturla .	Torrente Lavagna	Carasco - Mezzanego - Borzonasca	Dallo sbocco nel torrente Lavagna alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Id.
75	Torrente Gravaglia	Torrente Entella	Carasco - Cogorno - Ne - Maissana e Casarza	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Id.
76	Torrente Fravega o di Berissi	Mediterraneo	Lavagna - Cogorno	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti.
77	Torrente Sorlana o di Barassi	Id.	Lavagna	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco all'ultimo opificio.
78	Rio del Fico . . .	Id.	Sestri Levante	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
79	Torrente Gromolo .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti.
80	Torrente Petronio .	Id.	Sestri Levante - Casarza Lig. - Castiglione Chiavarese	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
81	Torrente di Val Grande	Mediterraneo	Moneglia	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco al km 1 a monte.
82	Rio La Valletta .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale.
83	Rio Macchia o San Lorenzo o Sorba	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al suo opificio.
84	Rio Saturnino o Bisagno	Id.	Id.	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale per km 1 a monte della confluenza del rio Calcinara.
85	Sorgenti Acquai . .	Id.	Id.	Id.	Precedentemente non erano state dichiarate demaniali.

VERSANTE ADRIATICO

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
86	Fiume Trebbia . .	Po	Montebruno - Torriglia - S. Stefano d'Aveto - Favale di Malvaro - Borzonasca - Lorsica - Orero - Rezzoaglio - Fontanigorda - Neirone - Propata	Dallo sbocco nelle provincie di Pavia e Piacenza alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino in provincia di Genova.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali parte dell'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti per i tratti esistenti in provincia di Genova.
87	Torrente Scrivia . .	Id.	Isola del Cantone - Ronco Scrivia - Busalla - Savignone - Casella - Montoggio - Crocefieschi - Vobbia - Torriglia - Valbrevenna	Dallo sbocco in provincia di Alessandria alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino in provincia di Genova.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali l'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti per i tratti esistenti in provincia di Genova.
88	Rio Ronco Freddo .	Bormida - Tanaro	Montoggio	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco alle origini.
89	Torrente Orba . .	Bormida - Tanaro - Po	Campomorone - Ceranesi - Rossiglione - Campo Ligure - Masone - Mele - Tiglieto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal punto in cui esce dalla provincia fino alla confluenza con i torrenti Raschiolo e Orbesinna, passa in provincia di Alessandria ove ha lo sbocco.
90	Torrente Stura . .	Orba	Rossiglione - Campoligure - Masone - Mele - Ceranesi	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal confine della provincia presso Vianova fino alla confluenza presso Ciappi.
91	Torrente Aveto . .	Trebbia	S. Stefano d'Aveto - Favale di Malvaro - Rezzoaglio - Borzonasca - Lorsica - Orero	Dallo sbocco in provincia di Piacenza alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti in provincia di Genova.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal punto ove esce dalla provincia fino a m 500 a monte della confluenza con il rio Largo Foglia.

Roma, addì 18 luglio 1975

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BUCALOSSI

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze con effetto dall'11 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7427)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze con effetto dall'11 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7428)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Integrazione al decreto ministeriale 5 luglio 1975 recante nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 32, lettera *d*) e 33 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 giugno 1973, 18 luglio 1974 e 30 gennaio 1975, in materia di investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visti il decreto in data 15 dicembre 1973 ed il provvedimento in data 11 febbraio 1975 emanati in via di urgenza dal Ministro per il tesoro, nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, riguardanti gli investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni in materia di credito alla agricoltura;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito;

Ritenuta la particolare urgenza di integrare l'indicazione dei titoli utili ai fini dell'assolvimento del vincolo di portafoglio;

Decreta:

Fermo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, fra i titoli indicati al n. 2 del decreto stesso, potranno essere comprese anche le speciali cartelle emesse dalla sezione autonoma di credito provinciale e comunale della Cassa depositi e prestiti, in misura non superiore al 3 per cento dell'incremento dei depositi, ed a condizione che dette cartelle abbiano cedola non inferiore al 9 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di risorso

Con decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 173, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Marchione Annunziato, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario al figlio Giacomo Francesco, iscritto presso l'ateneo di Torino, è stato respinto per la parte concernente l'anno accademico 1970-71 ed è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa all'anno accademico 1971-72.

(7464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344/M)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354/M)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355/M)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3356/M)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3357/M)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Calenzano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345/M)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346/M)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3347/M)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3348/M)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3349/M)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3350/M)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351/M)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352/M)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353/M)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 407.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300/M)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3302/M)

Autorizzazione al comune di Savigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Savigliano (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304/M)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305/M)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Calenzano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Bagnolo Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307/M)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 448.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308/M)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309/M)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310/M)

Autorizzazione al comune di Cassinelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cassinelle (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311/M)

Autorizzazione al comune di Borgoratto Alessandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Borgoratto Alessandrino (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.881.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312/M)

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Castellania (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314/M)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Monte Castello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316/M)

Autorizzazione al comune di Olivola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Olivola (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317/M)

Autorizzazione al comune di Pareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pareto (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318/M)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319/M)

Autorizzazione al comune di Seniga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Seniga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320/M)

Autorizzazione al comune di Villa Poma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Villa Poma (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321/M)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322/M)

Autorizzazione al comune di Mango ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Mango (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324/M)

Autorizzazione al comune di Bozzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Bozzolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325/M)

Autorizzazione al comune di Curtatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Curtatone (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326/M)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327/M)

Autorizzazione al comune di Porto Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Porto Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3329/M)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3330/M)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3331/M)

Autorizzazione al comune di Grezzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Grezzago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3332/M)

Autorizzazione al comune di Druogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Druogno (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333/M)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334/M)

Autorizzazione al comune di Ceranova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ceranova (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3335/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336/M)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337/M)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338/M)

Autorizzazione al comune di Rueglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Rueglio (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339/M)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340/M)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 2 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670,50	670,50	670,50	670,50	670,35	670,45	670,45	670,50	670,50	670,50
Dollaro canadese	649,85	649,85	650,25	649,85	649,03	649,80	649,55	649,85	649,85	649,85
Franco svizzero	249,13	249,13	249,24	249,13	249,06	249,15	249,18	249,13	249,13	249,13
Corona danese	111,72	111,72	111,70	111,72	111,62	111,70	111,69	111,72	111,72	111,72
Corona norvegese	120,98	120,98	121 —	120,98	120,90	120,95	120,97	120,98	120,98	120,98
Corona svedese	153,14	153,14	153,25	153,14	153,05	153,15	153,125	153,14	153,14	153,14
Fiorino olandese	252,94	252,94	253,10	252,94	252,81	252,95	252,88	252,94	252,94	252,94
Franco belga	17,38	17,38	17,39	17,38	17,356	17,35	17,385	17,38	17,38	17,38
Franco francese	152,10	152,10	152,22	152,10	152,11	152,05	152,05	152,10	152,10	152,10
Lira sterlina	1410,05	1410,05	1410,50	1410,05	1409,67	1410,10	1410,15	1410,05	1410,05	1410,05
Marco germanico	258,98	258,98	259,15	258,98	258,94	258,95	258,91	258,98	258,98	258,98
Scellino austriaco	36,6675	36,6675	36,70	36,6675	36,655	36,65	36,697	36,6675	36,6675	36,66
Escudo portoghese	25,155	25,155	25,1850	25,155	25,131	25,14	25,15	25,155	25,155	25,15
Peseta spagnola	11,4725	11,4725	11,48	11,4725	11,463	11,45	11,475	11,4725	11,4725	11,47
Yen giapponese	2,252	2,252	2,2550	2,252	2,250	2,24	2,251	2,252	2,252	2,25

Media dei titoli del 2 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,250
Redimibile 3,50 % 1934	100,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,200
» 5 % (Città di Trieste)	91,900
» 5 % (Beni esteri)	90,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,725
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,475
Dollaro canadese	649,70
Franco svizzero	249,155
Corona danese	111,705
Corona norvegese	120,975
Corona svedese	153,132
Fiorino olandese	252,91
Franco belga	17,382
Franco francese	152,075
Lira sterlina	1410,10
Marco germanico	258,945
Scellino austriaco	36,682
Escudo portoghese	25,682
Peseta spagnola	11,152
Yen giapponese	2,251

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 agosto 1975, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande (Potenza), in amministrazione straordinaria, il dott. Gaetano Tucci è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7452)

REGIONE LAZIO

Varianti al piano regolatore generale del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2528, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 29 luglio 1975 con verbale n. 194/72, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Roma relativa al reperimento di nuove aree da destinare all'edilizia scolastica e adottata dal comune di Roma con deliberazione di giunta 27 gennaio 1971, n. 184, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 29 gennaio 1971, n. 585 e modificata con deliberazione di giunta 25 maggio 1971, n. 2708, ratificata dal consiglio con deliberazione 5 novembre 1971, n. 2184.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(7466)

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2524, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 29 luglio 1975 con verbale n. 194/71, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Roma relativa al reperimento di nuove aree da destinare all'edilizia scolastica e adottata dal comune di Roma con delibera di giunta 9 novembre 1970, n. 5882, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 17 dicembre 1970, n. 4029.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(7467)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Roseto Capo Spulico.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 742, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 455, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 17 maggio 1973, n. 22.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7140)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Laganadi

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 864, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 526, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Laganadi (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto 28 ottobre 1973, n. 8.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7138)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Canna

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 600, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 414, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Canna (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 29 settembre 1970, n. 12.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7139)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Demetrio Corone.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 732, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 457, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Demetrio Corone (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 3 marzo 1972, n. 22.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7141)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Martirano Lombardo.

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 agosto 1974, n. 903, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 325, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Martirano Lombardo (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 24 ottobre 1971, n. 18.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7142)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Feroleto Antico

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 739, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 449, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Feroleto Antico (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 27 novembre 1971, n. 30.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10 comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare sono attualmente disponibili quindici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 ottobre 1975 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4 - Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità classica o scientifica o del diploma di perito tecnico industriale o nautico, o del diploma di geometra, o del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Registro n. 40 *Difesa, foglio n.* 306

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . . c.a.p. .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . rilasciato da . nell'anno scolastico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

. . . . (data) . . . . .

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha *prestato servizio militare* perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove consisteranno in:

una prova di cultura generale a sfondo tecnico.

Essa verterà sullo svolgimento di un tema di carattere generale connesso con l'impiego dell'energia nucleare od altro argomento di vasta risonanza nel campo tecnico scientifico e tenderà ad accertare il grado di cultura del candidato e la sua capacità di esporre in forma corretta, piana e sintetica i propri concetti;

una prova di carattere tecnico-professionale.

Essa verterà sulla trattazione di un argomento di carattere tecnico relativo alla materia compresa nelle prime quattro tesi del programma della prova orale (parte 1ª).

COLLOQUIO

La prova verterà sulle materie di cui alle seguenti prime quattro tesi indicate nella parte 1ª nonchè su una delle altre tesi di argomenti specializzati indicati nella parte 2ª, di cui il candidato indicherà la propria scelta nella stessa domanda di ammissione al concorso.

Il candidato dovrà dimostrare una chiara conoscenza dei principi fisici e dei concetti fondamentali, nonchè della loro connessione con le applicazioni pratiche. Dovrà altresì essere in grado di eseguire semplici calcoli relativi alla specializzazione da lui scelta.

Parte 1ª

Tesi 1. — *Matematica*

Sistemi di equazione di grado superiore al 1°.
Logaritmi, decimali e neperiani, proprietà relative, uso delle tavole.
Rappresentazione grafica delle funzioni.
Elementi di trigonometria piana.
Tavole logaritmiche trigonometriche.
Applicazioni varie della trigonometria a problemi di carattere tecnico.

Tesi 2. — Fisica generale

Meccanica:

moto uniforme e vario;
moto circolare e moto armonico;
forze, loro composizione e decomposizione;
coppie;
leggi della dinamica;
lavoro, energia e potenza;
conservazione dell'energia.

Metrologia meccanica:

uso di bilance e dinamometri;
misure di densità;
misure di lunghezza ed angoli;
misure di tempo;
misura di temperatura o di quantità di calore.

Termologia:

termometria;
calorimetria;
propagazione del calore;
cambiamento di stato;
il calore come energia.

Elettrologia ed elettrotecnica:

elettrostatica - il condensatore;
corrente elettrica continua e suoi effetti;
magnetismo ed elettromagnetismo;
induzione elettromagnetica;
la corrente alternata;
principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori;
cenni sui tubi elettronici. Diodo, triodo, tedredo;
cenni sui semiconduttori e sui transistori.

Ottica:

propagazione della luce. Riflessione e rifrazione;
specchi, prismi, lenti;
i principali strumenti ottici;
dispersione della luce, spettri;
cenni sull'interferenza, diffusione o polarizzazione della luce;
nozioni di fotometria.

Tesi 3. — Chimica generale

Gli elementi chimici e le leggi delle loro combinazioni;
Sistema periodico degli elementi;
Cinetica chimica ed equilibri chimici;
Nozioni di termochimica ed elettrochimica.

Tesi 4. — Fisica atomica e nucleare

Struttura atomica della materia;
Struttura del nucleo;
Radiazioni alfa, beta, gamma;
Il neutrone;
Cenni sugli strumenti di rilevazione e conteggio;
Cenni sul fenomeno della fissione;
I reattori nucleari - classificazione e principi di funzionamento.

Parte 2ª (tesi di argomenti specializzati)

Tesi 5. — Fisica

Fisica atomica:

struttura atomica della materia;
struttura dell'atomo, modello di Rutherford;
atomo di Bohr;
livelli energetici ed emissione di raggi X;
interazione delle radiazioni con la materia;
camera di Wilson.

Fisica nucleare:

fenomeni nucleari spontanei e provocati;
struttura del nucleo, le specie nucleari;
le radiazioni alfa, beta, e gamma, il neutrone;
le leggi della disintegrazione radioattiva;
unità di misura della radioattività;
intensità e dose - concetti ed unità di misura.

Rilevazione e misura della radioattività:

principi generali sugli strumenti di rilevazione e di conteggio;
camera di ionizzazione, contatori proporzionali, contatori di Geiger-Muller;
schemi di circuiti elettronici per contatori di G. M. proporzionali e camere di ionizzazione;
fotomoltiplicatori;
rilevatori per neutroni;
analizzatore multicanale; principi di funzionamento ed impiego;
cenni sui principali tipi di dosimetri;
dose tollerabile e dose consentita;
effetto delle schermature, concetto di spessore.

Reattori nucleari:

reazioni nucleari - leggi generali. Bilancio energetico;
equivalenza massa energia;
difetto di massa; curva del difetto di massa relativo;
il fenomeno della fissione ed il fenomeno della fusione;
la reazione controllata;
formula dei quattro fattori;
il fattore di moltiplicazione effettivo;
il concetto di massa critica;
il reattore omogeneo ed il reattore eterogeneo;
cenni sui problemi di regolazione e controllo degli impianti nucleari;
cenni sulla strumentazione nucleare di un reattore;
classificazione dei reattori nucleari;
descrizione del reattore sperimentale del tipo a piscina.

Applicazioni particolari:

moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico;
cenni sull'ottica elettronica;
acceleratori di particelle (Van de Graaff, Cochroft e Walton ciclotrone, betatrone, sincrotrone);
spettrometro di massa;
cenni sulla produzione e misura dell'alto vuoto.

Misure di fisica:

generalità sugli strumenti ottici;
generalità sugli strumenti per misura di grandezze elettriche;
misure di correnti e tensioni;
misure di resistenza;
impiego dell'oscillografo a raggi catodici.

Tesi 6. — Chimica

Chimica analitica:

nozioni di chimica analitica strumentale con riferimento alle leggi ed ai principi della chimica-fisica.

Radioattività:

generalità e leggi della radioattività;
radioisotopi naturali ed artificiali;
reazioni nucleari.

Chimica dei radioelementi:

chimica e metallurgia degli elementi transuranici;
chimica degli atomi « caldi »;
applicazione dei radioisotopi alla scienza, alla tecnica ed all'industria;
generalità sull'analisi per la radioattivazione.

Chimica delle radiazioni:

azioni chimiche delle radiazioni sui gas, sull'acqua, sulle soluzioni acquose;
cenni sulla radiolisi di composti organici e sull'azione delle radiazioni sullo stato solido.

Produzione e separazione dei radioisotopi:

tecnica dell'irraggiamento con neutroni;
attività specifica;
fenomeni chimici che accompagnano le reazioni nucleari;
separazione delle specie isotopiche e delle specie non isotopiche (metodi chimici, chimico-fisici ed elettrochimici);
preparazione dei campioni per la misura della radioattività;
misure assolute dei radioisotopi.

Trattamenti chimici dei rifiuti radioattivi:

principi generali;
sistemi e metodi di trattamenti degli affluenti radioattivi;
recupero dei residui e stoccaggio in sicurezza.

Tesi 7. — Elettronica

Generalità sui circuiti elettrici a regime ed in transitorio:

elementi dei circuiti elettrici;
fenomeni transistori nei circuiti elettrici;
circuiti in regime sinusoidale - risonanza;
accoppiamento dei circuiti, trasformazione di impedenza.

Tubi elettronici:

il fenomeno dell'emissione elettronica;
la conduzione elettrica nel vuoto;
diodo, triodo, tedrodo, pentodo, tubo a sfascio;
il tubo a raggi catodici.

Circuiti con tubi elettronici:

l'amplificazione a tubi elettronici in c.c. ed in regime sinoidale;
fenomeni di instabilità e di distorsione, la reazione negativa;
l'amplificatore catodico;
l'amplificatore video;
circuiti discriminatori cimatori e fissatori, interruttori elettronici;
generatori a denti di sega;
circuiti a scatto;
multivibratori: astabile, monostabile, bistabile ed accoppiamento catodico;
oscillatore bloccato;
scala binaria.

Semiconduttori:

fisica dei semiconduttori;
diodo a cristallo;
transistore;
amplificatori e transistori.

Applicazioni particolari:

tubi a gas;
diodo a gas, tyratron;
stabilizzatori di tensione;
amplificatori magnetici e loro funzionamento;
cenni sulla strumentazione elettronica di un reattore nucleare.

Misure elettriche:

norme C.E.I.;
unità di misura delle grandezze elettriche;
misure di correnti e di tensioni;
misure di resistenza, capacità ed induttanza;
rilievo di curve caratteristiche di tubi elettronici e di transistori;
impiego dell'oscillografo a raggi catodici per la misura delle grandezze elettriche.

Tesi 8. — Meccanica

Meccanica applicata alle macchine:

richiami di statica, cinematica e dinamica;
coppie cinematiche e meccanismi;
elementi di resistenza dei materiali;
attrito, lubrificazione;
coppie elementari, sistemi articolati, ruote di frizione, ruote dentate.

Macchine:

moto dei liquidi nei condotti;
macchine idrauliche operatrici;
circuiti oleodinamici;
generatori di vapore;
cicli delle principali macchine termiche, motrici ed operatrici;
turbine a vapore;
motori a combustione interna;
turbine a gas;
ventilatori e compressori;
frigoriferi.

Tecnologia meccanica:

materiali impiegati nelle lavorazioni meccaniche;
nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine;
lavorazione dei metalli;
lavorazione per fusione;
lavorazione per deformazione plastica;
lavorazione per elettroerosione e per elettroscintillamento;
lavorazione per esportazione di truciolo;
descrizione delle principali macchine utensili;
saldature;
studi di lavorazione e determinazione dei tempi.

Elettrotecnica:

generatori di c.c. e di c.a.: principali caratteristiche, avviamento e regolazione;
motori a c.c. e c.a., apparecchiature di protezione e di manovra;
trasformatori mono e polifase;
raddrizzatori e mutatori;
accumulatori elettrici e loro impiego;
macchina a raggi X.

Applicazioni particolari:

centrali termoelettriche a motori diesel;
impianti di riscaldamento e di condizionamento;
prove sui materiali;
prove non distruttive. Esami con raggi X e raggi gamma;
saldatura in atmosfera controllata.

Disegno e costruzione di macchine:

elementi di disegno meccanico;
esecuzione di disegni costruttivi di particolari ricavati da disegni di insieme;
criteri di determinazione delle tolleranze di lavorazione;
unificazione dei materiali, degli elementi e degli organi meccanici;
progettazione di attrezzature particolari.

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(7453)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria dei vincitori del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del giorno 17 aprile 1972, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 7 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 255;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1972, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a 24 premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Fortuna Claudio (110 e lode) . . .	punti	95	su 100
2. Alacevich Alessandro	»	95	»
3. Fusco Renato (110 e lode)	»	90	»
4. Di Bernardini Renato (105)	»	90	»
5. Caridi Maria Teresa (100)	»	90	»
6. Scalia Francesco	»	87,50	»
7. Lombardo Liliana	»	85	»
8. Bosisio Di Brina Enrica	»	82,50	»
9. Tradigo Giorgio	»	80	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per n. 24 premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 4.500.000 grava sul cap. 1142 (residui dell'esercizio finanziario 1972) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 310

(7470)

Commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 13 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice prevista dall'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1974 indicato nella premessa è costituita come segue:

Presidente:

Lucifredi on. avv. prof. Roberto, dell'Università di Roma.

Componenti:

Bachelet prof. Vittorio, dell'Università di Roma;
Franchini prof. Flaminio, dell'Università di Roma;
Accardo dott. Francesco, dirigente generale;
Lafragola dott. Mario, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dalla sig.ra Relandini Italia nata Colussi, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione, con le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni, saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul cap. 1139 dell'esercizio finanziario 1975 e dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 309

(7454)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 34-35 del 22-29 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 18, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(7147)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia

In esecuzione della deliberazione 20 giugno 1975, n. 462, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli altri requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed aggiunte (legge 18 aprile 1975, n. 148).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV n. 10.

(7419)

Concorso ad un posto di assistente di ematologia

In esecuzione della deliberazione 20 giugno 1975, n. 463, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ematologia.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gi altri requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed aggiunte (legge 18 aprile 1975, n. 148).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV n. 10.

(7420)

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

In esecuzione della deliberazione 14 aprile 1975, n. 262, integrata dalla deliberazione 20 giugno 1975, n. 464, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli altri requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed aggiunte (legge 18 aprile 1975, n. 148).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV n. 10.

(7421)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752370)